



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA N° 101/ 2018

Il sottoscritto Contrammiraglio (CP) Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°21578 in data 27/06/2018, con cui la CANTIERE NAVALE VISENTINI S.r.l. ha richiesto l'autorizzazione ad effettuare rifornimento di circa 150 mc. di LNG da autobotti all'unità in costruzione C224, per l'occasione ormeggiata in testata "marmi" presso la Stazione marittima di Venezia;

CONSIDERATO: che a seguito dei numerosi tavoli tecnici all'uopo convocati sul tema dalla Capitaneria di porto di Venezia tutti/e gli Enti/le Amministrazioni a vario titolo coinvolte hanno concordato sull'identificare in VENICE LNG S.p.a. il soggetto rifornitore di GNL mediante autocisterna, infrastruttura mobile di distribuzione (*mobile facility*) per le operazioni in parola e, pertanto, hanno richiesto a quest'ultimo la formalizzazione – con conseguente assunzione di oneri e responsabilità del caso rispetto alla richiesta effettuazione dell'attività di bunkeraggio – di un'istanza *ad hoc* (assunta a protocollo n°39859 in data 11/12/2018 e successivamente integrata con nota assunta a protocollo n°39958 in data 12/12/2018);

RILEVATO: che attraverso la suddetta istanza è stato tra l'altro definito in 5 (cinque) il numero di autobotti complessive da impiegare (per un quantitativo di combustibile pari a circa 200 mc.), suddivise in 3 (tre) giorni distinti (13, 14 e 18 dicembre 2018);

VISTA: la documentazione tecnica allegata alle istanze di cui sopra, con particolare riguardo all'analisi del rischio (con la conseguente identificazione delle *safety zone* del caso), al complesso delle procedure per il trasferimento del prodotto dalle autocisterne all'unità in costruzione C224, alle misure di sicurezza prospettate e alle

abilitazioni/certificazioni del personale (di bordo e di terra), dei mezzi e delle strumentazioni impiegate;

VISTA: la Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;

VISTO: l'art. 3 del Regolamento delegato (UE) n°2018/674 della Commissione in data 17/11/2017 il quale, integrando la Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce che le specifiche tecniche per i punti di rifornimento di GNL per le navi adibite alla navigazione [...] marittima, che non sono contemplate dal Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (codice IGC), sono conformi alla norma EN ISO 20519;

VISTA: la predetta norma EN ISO 20519 unitamente ad ogni altra disposizione/norma tecnica dalla medesima espressamente richiamata;

VISTO: il Codice di sicurezza internazionale per la nave che utilizza gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità (codice IGF);

VISTA: la Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (STCW) e discendente normativa nazionale di recepimento;

VISTA: la Guida internazionale di sicurezza per le navi petroliere e i terminal (ISGOTT);

VISTE: le linee guida EMSA (edizione 31/01/2018) e le linee guida IACS (edizione giugno 2016) inerenti alle operazioni di rifornimento LNG;

VISTA: la scheda dati di sicurezza del prodotto, conforme al Regolamento (CE) n°1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (CE) 2015/830;

VISTA: la LNG *bunker checklist* della IAPH, utilizzata come riferimento rispetto al quale le parti coinvolte (Autorità marittima e soggetto rifornitore) hanno concordato di aggiungere alcuni *step* procedurali la cui valutazione risulta importante rispetto alla specificità delle operazioni da porre in essere;

VISTI: gli esiti dei tavoli tecnici convocati dalla Capitaneria di porto di Venezia sul tema in data 27/09/2018, 05/12/2018 e 11/12/2018, al termine dei quali gli Enti/le Amministrazioni/i soggetti a vario titolo coinvolti/e (Comando provinciale dei VV.F., Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale, A.R.P.A.V. e Servizio Chimico del porto) non

hanno ravvisato – ciascuno per le proprie competenze specifiche – motivi ostativi all’effettuazione delle attività di bunkeraggio in questione, ritenendo quindi la documentazione tecnica presentata dal soggetto fornitore nonché gli assetti di sicurezza e le procedure operative dal medesimo predisposti sostanzialmente in linea con le disposizioni vigenti in materia, *in primis* il predetto Regolamento delegato (UE) n°2018/674 della Commissione in data 17/11/2017;

CONSIDERATO: in particolare il parere favorevole – con prescrizioni tecniche riepilogate nel presente atto – allo svolgimento delle attività espresso durante i predetti incontri dai rappresentanti dei VV.F. e di A.R.P.A.V.;

VISTA: l’autorizzazione n°169/2018 in data 12/12/2018 rilasciata dalla Capitaneria di porto di Venezia per l’effettuazione dell’attività di bunkeraggio LNG nei soli giorni 13 e 14 dicembre 2018;

CONSIDERATO: che il soggetto rifornitore ha dato assicurazione di aver predisposto quanto occorrente per condividere – prima dell’inizio dell’attività – le procedure operative del caso con tutto il personale a vario titolo coinvolto, ivi inclusa V.T.P. S.p.a. in qualità di soggetto concessionario del sedime portuale dove il bunkeraggio avrà luogo;

CONSIDERATI: gli esiti del sopralluogo preliminare *in loco*, effettuato da personale militare dipendente insieme a rappresentanti dell’Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale;

VISTA: la propria Ordinanza n°89/2002 e ss.mm./ii.;

VISTA: la Circolare n°16 in data 19/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale della Navigazione marittima e interna;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTA: la propria Ordinanza n°99/2018;

VISTA: l’istanza di VENICE LNG, assunta a protocollo n°39958 in data 12/12/2018, e la successiva integrazione (via email), con cui ha richiesto l’autorizzazione ad effettuare rifornimento con n.1 (una) autobotte di circa 40 mc. di LNG da autobotte all’unità in costruzione C224, per l’occasione ormeggiata in testata “marmi” presso la Stazione marittima di Venezia;

VISTI: gli atti d’ufficio;

VISTA: l'autorizzazione n°181/2018 in data 17/12/2018 rilasciata dalla Capitaneria di porto di Venezia per l'effettuazione dell'attività di bunkeraggio LNG nel solo giorno 18 dicembre 2018;

RENDE NOTO

che nei giorni 18 dicembre 2018, dalle ore 15:00 circa fino a termine esigenza, l'unità in costruzione della CANTIERE NAVALE VISENTINI S.r.l. denominata C224, ormeggiata sul fianco sinistro presso la testata marmi della stazione marittima di Venezia, sarà rifornita di prodotto combustibile a mezzo autobotte, secondo modalità e prescrizioni di cui alla specifica autorizzazione in premessa citata.

ORDINA

Articolo 1

Dalle ore 15:00 del giorno 18/12/2018 alle ore 23:59 del giorno 18/12/2018 è fatto divieto a tutte le unità di accedere alla zona di sicurezza definita da un cerchio di raggio pari a metri 60 (sessanta) e centro in corrispondenza dell'ormeggio denominato testata marmi e ubicato presso la Stazione marittima di Venezia, il tutto come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante.

Durante l'effettivo svolgimento del trasferimento di combustibile dall'autocisterna all'unità in costruzione C224 il soggetto rifornitore ha l'onere di impiegare un'ideale unità navale a presidio dell'area di cui al precedente comma; detta unità di vigilanza deve altresì segnalare *in loco* ai naviganti – nelle forme valutate più idonee a seconda delle circostanze – il divieto di avvicinamento statuito con la presente Ordinanza.

Nel medesimo arco temporale di cui al comma 1, tutte le unità in transito negli specchi acquei marittimi limitrofi all'approdo in parola procedano alla minima velocità necessaria per il governo in sicurezza, evitando di creare movimenti ondosi potenzialmente atti a disturbare il regolare e sicuro svolgimento delle operazioni di bunkeraggio di cui al "rende noto" nonché prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della Ditta esecutrice del rifornimento/della nave rifornita.

I divieti e le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano alle unità della Guardia Costiera, dei VV.F, delle FF.PP. e di soccorso, in ragione dei rispettivi uffici.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 1 e 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
*firmato digitalmente ai sensi
della normativa vigente*

Allegato - Stralcio Planimetrico

